

della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'ISTAT.

L'articolo 4 del decreto n. 503 ha dettato una nuova disciplina dei requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993 in poi.

Per effetto di tale disciplina l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta:

a) ai soggetti non coniugati, ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) ai soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, che posseggano redditi propri per un importo superiore a quello di cui alla lettera a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, ivi comprese le anticipazioni su tali trattamenti, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

Nel caso di possesso di redditi di ammontare inferiore ai limiti previsti l'integrazione al minimo spetta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

Secondo quanto espressamente stabilito dal comma 2 dell'articolo 4 medesimo, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1993 rimane in vigore la previgente disciplina, che prevede la valutazione del solo reddito personale, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e dell'importo della pensione da integrare al minimo, ma non delle competenze arretrate assoggettate a tassazione separata, che per le pensioni in parola debbono pertanto continuare ad essere valutate.

Peraltro, per effetto del comma 38 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.537, la previgente disciplina in materia di integrazione al minimo è stata confermata anche per le pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1993.

Pertanto, tali pensioni dovranno essere rideterminate, tenendo conto, ai fini dell'integrazione al minimo, dei soli redditi personali del pensionato e delle eventuali competenze arretrate.

L'articolo 12, comma 1, del decreto n. 503, modificando la tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili e nuove aliquote di rendimento per il calcolo della pensione nei casi in cui la retribuzione o il reddito pensionabili eccedano il limite al quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione.

La nuova normativa si applica alle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi con decorrenza dal 1° gennaio 1993 in poi.

Peraltro, i nuovi criteri in materia di valutazione delle retribuzioni e dei redditi eccedenti il "tetto", al pari dei criteri dettati dall'articolo 3 per la determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili, trovano applicazione, per effetto della normativa transitoria dettata dall'articolo 13 dello stesso decreto n. 503, per il calcolo della sola quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite successivamente al 31 dicembre 1992.

L'articolo 13 detta una disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni a garanzia dei diritti maturati dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma.

A tal fine l'articolo in esame prevede che per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile:

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al medesimo decreto.

Va inoltre tenuto presente che per quanto riguarda i lavoratori che al 31 dicembre 1992 abbiano meno di 15 anni di contribuzione trovano applicazione, per il calcolo della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, le disposizioni dell'art.1 del Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n.373.

Detto decreto n. 373, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera o) della legge 23 ottobre 1992, n.421, stabilisce i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993.

I criteri stabiliti per gli anzidetti lavoratori, come sopra accennato, vengono estesi relativamente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, ai lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, al fine di garantire anche a tali lavoratori la più favorevole disciplina di determinazione della retribuzione pensionabile introdotta per i nuovi assunti.

Per effetto di tali disposizioni per la determinazione della retribuzione media pensionabile non sono prese in considerazione le retribuzioni, rivalutate ai sensi del comma 3, del predetto art. 1 di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione, fatta salva, per gli anni non considerati al predetto fine, la percentuale annua di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile.

L'esclusione delle retribuzioni, che fanno base di calcolo, non potrà, comunque, risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti di contribuzione.

Procedendo nella disamina dei provvedimenti di interesse per il F.P.L.D. relativamente all'anno 1993 si cita la legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del D.L. n. 384/1992, recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego nonché disposizioni fiscali".

Per quanto riguarda il blocco dei pensionamenti per anzianità disposto fino al 31 dicembre 1993 dall'articolo 1 della citata legge n. 438, nel corso del 1993 sono intervenuti provvedimenti che, in deroga al predetto blocco, hanno consentito a particolari categorie di lavoratori di beneficiare del pensionamento per anzianità.

Si ricordano, in particolare, l'articolo 6, comma 10, della legge 19 luglio 1993, n.236, di conversione del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; l'articolo 2 della legge 9 agosto 1993, n.293, di conversione del decreto legge 21 giugno 1993, n.199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzinieri generali

e dagli spedizionieri doganali e l'articolo 3 del decreto legge 9 agosto 1993, n.285, reiterato dall'articolo 5 del decreto legge 9 ottobre 1993 e dall'articolo 7 del decreto legge 9 dicembre 1993, n.506, recante disposizioni urgenti in favore del personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

La legge n.236/1993, all'articolo 6, comma 8-bis, dispone che "a decorrere dal 1° febbraio 1991, l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.407, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti che, a tale data, prestavano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del Regolamento n.31 (Cee), n.11 (Ceca) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal Regolamento (Cee, Euratom, Ceca) n.259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni".

Com'è noto l'articolo 7, comma 2, della legge n.407/1990 ha abrogato alcune disposizioni di legge che escludevano i titolari di pensione e i lavoratori residenti all'estero, o in attività lavorativa fuori del territorio nazionale, dall'applicazione di talune norme restrittive in materia pensionistica.

Per quanto concerne la perequazione automatica delle pensioni si rammenta che l'articolo 2 della citata legge n. 438/1992 ha previsto che per l'anno 1993 la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° dicembre.

Si ricorda che la legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica" contiene all'articolo 13 una norma di interpretazione autentica dell'articolo 52 della legge n. 88/1989.

A completamento della disamina concernente l'evoluzione del quadro normativo di riferimento per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1993 occorre fare menzione di alcuni principi recentemente affermati dalla Corte Costituzionale.

Con sentenza n. 428 del 23 ottobre - 10 novembre 1992 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, 8° comma, della legge 29 maggio 1982, n. 279 nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato.

Con sentenza n. 39 del 28 gennaio - 10 febbraio 1993, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte

in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data.

Con sentenza n. 110 del 24 marzo 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, nella parte in cui subordina lo sgravio dell'impresa dal contributo all'INPS, previsto dal successivo comma 5, oltre che alla presentazione della domanda di pensionamento anticipato entro il 28 febbraio 1989, anche alla condizione della giacenza della domanda presso il CIPI alla medesima data.

Con sentenza n. 495 del 29 dicembre 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto a percepire.

A conclusione della disamina concernente il contesto normativo di riferimento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'anno 1993, occorre far menzione di alcuni principi di diritto recentemente affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di pensione di inabilità.

Secondo quanto enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n. 7783 del 19 marzo 1993 la rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 non costituiscono requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario e a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto. Afferma pertanto la Corte che in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, la decorrenza va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

La Suprema Corte precisa, tra l'altro, che la rinuncia di cui alla suddetta disposizione si riferisce unicamente ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e non si estende ai compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolte fino al provvedimento di concessione della pensione, i quali compensi, ove persistano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad attività svolte dopo la concessione della pensione, ne determinano, al pari delle altre cause di incompatibilità, la revoca, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 2.

PAGINA BIANCA

GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI,
MEZZADRI E COLONI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATORE

Documento riepilogativo del bilancio consuntivo per il 1993 predisposto secondo la simulazione di totale assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 6, art. 37, della legge n. 88/1989, nonché del disavanzo patrimoniale al 31.12.1988.

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1993	
	GESTIONE GIAS	GESTIONE CD/CM
	(in milioni di lire)	
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:		
Disavanzo (-); Avanzo (+)	- 45.284.200	+ 5.733.084
ENTRATE:		
Contributi a carico degli iscritti		1.801.359
Quote di partecipazione degli iscritti		459.037
Redditi e proventi patrimoniali		242.599
Poste correttive e compensative di uscite		412.588
Entrate non classificabili in altre voci		41.989
Trasferimento dalla GIAS		217.275
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS		2
Prelievi da accantonamenti e fondi		9.490
TOTALE DELLE ENTRATE	—	3.184.339
USCITE:		
Spese per prestazioni istituzionali	6.777.727	2.460.450
Trasferimenti passivi		14.029
Spese di amministrazione	205.273	114.570
Oneri finanziari		48.844
Poste correttive e compensative di entrate		87.008
Uscite non classificabili in altre voci		853
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS		510
Oneri tributari		3.989
Variazioni patrimoniali straordinarie		9.490
Svalutazioni e deprezzamenti		45.271
TOTALE DELLE USCITE	6.983.000	2.785.014
RISULTATO DI ESERCIZIO		
Disavanzo (-); Avanzo (+)	- 6.983.000	+ 399.325
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:		
Disavanzo (-); Avanzo (+)	- 52.267.200	+ 6.132.409

Il Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in aderenza alla prassi ormai consolidata nell'ambito del consesso medesimo, anche a consuntivo 1993, ha provveduto a predisporre un documento alternativo al bilancio ufficiale redatto secondo l'applicazione integrale dell'articolo 37 della legge n. 88/1989.

Da tale documento emerge un avanzo economico di esercizio di 399 miliardi, conseguente ad entrate per 3.184 miliardi e uscite per 2.785 miliardi. La situazione patrimoniale alla fine dell'anno presenta un avanzo di 6.132 miliardi.

Nella predisposizione di tale documento si è tenuto conto di quanto previsto al 6° comma del predetto articolo 37 che, come è noto, ha posto nel novero degli oneri della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, da assumersi gradualmente a carico del bilancio dello Stato, le pensioni della categoria aventi decorrenza anteriore al 1989 e le pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime, nonché le relative spese di amministrazione.

Nel tracciato della medesima ipotesi, è stato predisposto il prospetto che segue per evidenziare i risultati conseguiti dalla Gestione negli esercizi successivi alla legge n. 88/1989.

CONSUNTIVO	1989	1990	1991	1992	1993
(in miliardi di lire)					
ENTRATE	1.423	1.617	2.911	2.826	3.184
USCITE	306	584	695	1.458	2.785
AVANZO DI ESERCIZIO	1.117	1.033	2.216	1.368	399

I valori riportati evidenziano un andamento crescente delle entrate dovuto in parte all'incremento dei contributi - pur in presenza di una flessione del numero degli iscritti - e in parte ai riflessi positivi derivanti dalle previste disponibilità della Gestione.

Sul versante delle uscite, l'andamento dei valori, fortemente crescente, risulta influenzato dal consistente incremento degli oneri pensionistici dovuto, essenzialmente, all'ingresso nella Gestione di tutte le pensioni dirette di nuova liquidazione, senza alcuna compensazione dovuta ad eliminazioni, considerata la giovane decorrenza delle pensioni in carico.

Pertanto, il rendiconto dell'anno 1993 preannuncia l'imminente esaurimento del processo di accumulo, quale effetto dei correttivi della legge n. 88/1989 e nel contempo l'inizio, nel prossimo futuro, dell'azione di erosione dell'avanzo patrimoniale nel frattempo accumulato. In questo esercizio l'ammontare delle uscite si avvicina sensibilmente a quello delle entrate; il processo di accumulo finora registrato e che ha portato ad un avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1993 di 6.132 miliardi, risentirà della nuova situazione che si determinerà a breve. Sarà l'inizio di un processo di erosione che in mancanza di idonei correttivi nel giro di pochi anni

porterà la Gestione ad azzerare la propria consistenza patrimoniale.

Da qui l'esigenza ancor più pressante di pervenire in via definitiva alla interpretazione ripetutamente richiesta e sostenuta dal Comitato.

L'applicazione dei criteri fissati con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 14 aprile 1989, adottata in attuazione della legge n. 88/1989, porta ad un disavanzo economico di esercizio pari a 9.434 miliardi e ad un conseguente disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 1993 di 57.530 miliardi.

Come già rilevato nella relazione al consuntivo dell'esercizio 1992, a giudizio del Comitato tali risultanze scaturiscono da una non corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nella predetta legge n. 88/1989.

Il risultato di esercizio predetto viene infatti condizionato da due elementi fortemente negativi: il primo relativo all'onere per prestazioni istituzionali attinenti alle pensioni aventi decorrenza ante 1989, registrato - in palese contraddizione a quanto stabilito dal comma 6 dell'art.37 della più volte citata legge 88 - per la maggior parte nel bilancio della Gestione in parola anziché nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, come previsto dal comma 6°, articolo 37 della predetta legge n. 88; il secondo relativo agli oneri finanziari per interessi passivi sul conto corrente che la Gestione intrattiene con l'INPS relativi alla esposizione finanziaria derivante dal trascinamento nella Gestione del disavanzo patrimoniale ante 1989, conseguente all'inesatta interpretazione e applicazione della norma predetta.

A tale impostazione consegue un risultato di esercizio fortemente deficitario e una situazione patrimoniale insostenibile che oltre a non rispondere alla realtà della Gestione conduce a conseguenze del tutto insostenibili per la categoria.

La situazione rappresentata - a fronte di un notevolissimo incremento nell'apporto della categoria - non ha peraltro consentito al provvedimento di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli, di manifestare, sia pure minimamente, i propri benefici effetti, tanto desiderati quanto necessari per la realizzazione di quella "svolta" in cui la categoria confidava per un adeguato sviluppo verso una concreta prospettiva di miglioramenti futuri.

La consapevolezza di essere nel giusto nell'esprimere un giudizio favorevole nel sostanziale equilibrio della Gestione amministrata, ha mantenuto costante l'esigenza di proseguire nella prassi ormai consolidata nell'ambito del Comitato, di predisporre il documento alternativo al bilancio ufficiale, redatto secondo l'ipotesi di totale assunzione da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali degli oneri predetti.

Da tale documento emerge una ancora chiara, positiva situazione di equilibrio e una buona consistenza patrimoniale che si sintetizzano, come anticipato nella parte iniziale della relazione, in 399 miliardi di avanzo di esercizio e in 6.132 miliardi di avanzo patrimoniale.

I favorevoli risultati registrati a partire dal 1989, si basano sul ridimensionamento dei valori delle uscite, con particolare riferimento alle spese per prestazioni

istituzionali, alle spese di amministrazione e agli oneri finanziari.

Per quanto concerne le spese per prestazioni sono stati posti a carico della Gestione gli oneri relativi alle prestazioni pensionistiche aventi decorrenza dall'1.1.1989, con esclusione di quelli attinenti le pensioni di reversibilità connesse a pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1989, secondo quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 88/1989.

Per quanto concerne le spese di amministrazione, il ridimensionamento dell'ammontare complessivamente sostenuto a tale titolo si basa sulle stesse considerazioni fatte per il punto precedente, trae infatti origine dallo stesso comma 6, articolo 37 della predetta legge n. 88.

Relativamente all'ultimo punto, "oneri finanziari", che attengono essenzialmente agli importi dovuti all'INPS a titolo di interessi passivi per le anticipazioni ricevute, il Comitato è dell'avviso che il trascinamento nella Gestione del disavanzo al 1° gennaio 1989, che origina e determina l'onere stesso, deriva anch'esso, come già accennato in precedenza, da una non corretta interpretazione ed applicazione delle norme della legge n. 88.

Nel documento di riferimento sono stati esclusi, pertanto, i valori attinenti al disavanzo patrimoniale risultante alla fine dell'esercizio 1988 e gli oneri finanziari relativi agli interessi passivi maturati sulle anticipazioni utilizzate nel tempo per la copertura delle prestazioni ante 1989.

E' stata invece inserita la voce "Redditi e proventi patrimoniali" comprendente gli interessi attivi sulle conseguenti disponibilità della Gestione.

Le soluzioni adottate, a giudizio del Comitato risultano allineate - oltre che al dettato - allo spirito delle norme riportate nella legge n. 88/1989 e nella legge n. 233/1990 di riforma della previdenza dei lavoratori autonomi.

Una diversa impostazione porterebbe il contributo di equilibrio della Gestione, da determinarsi in ottemperanza alle norme richiamate, fuori dalle possibilità economiche degli iscritti.

* * *

Sulla base delle considerazioni che precedono e del dibattito al riguardo intervenuto, il Comitato amministratore approva la relazione del Presidente e si esprime sfavorevolmente sul documento presentato dalla Direzione, elaborato in conformità dei criteri fissati dalla delibera consiliare n. 43 del 14 aprile 1989, valutandolo non adeguato sia al dettato sia allo spirito della normativa regolatrice della materia.

IL PRESIDENTE

Bruno Bugli

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1993 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni presenta un disavanzo economico di esercizio di 9.434 miliardi.

Per effetto di tale risultato il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 1993 ascende a 57.530 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE (in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 12
1989	1.404	7.960	- 6.556	- 25.639
1990	1.556	8.722	- 7.166	- 32.805
1991	2.731	10.403	- 7.672	- 40.477
1992	2.657	10.276	- 7.619	- 48.096
1993	2.942	12.376	- 9.434	- 57.530

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

— ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1993 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1992;

— alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1992 e 1993.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati in esso evidenziati si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1993, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DESCRIZIONE	Consuntivo 1992	Preventivo 1993		Consuntivo 1993
		Originario	Aggiornato	
	(in miliardi di lire)			
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO				
Disavanzo patrimoniale	- 40.477	- 48.174	- 48.096	- 48.096
ENTRATE				
Contributi a carico dagli iscritti	1.766	1.762	1.734	1.801
Quote di partecipazione degli iscritti	407	17	18	459
Poste correttive e compensative di uscite	232	275	275	412
Entrate non classificabili in altre voci	24	15	10	42
Trasferimento dalla GIAS	166	536	170	217
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS	59	—	—	2
Prelevi da accantonamenti e fondi	3	—	—	9
TOTALE DELLE ENTRATE	2.657	2.605	2.207	2.942
USCITE				
Spese per prestazioni istituzionali	7.532	8.143	8.720	9.238
Trasferimenti passivi	11	8	12	14
Spese di amministrazione	320	341	329	320
Oneri finanziari	2.297	2.221	1.641	2.657
Poste correttive e compensative di entrate	97	55	54	87
Uscite non classificabili in altre voci	1	—	—	1
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS	1	1	1	1
Oneri tributari	8	2	1	4
Variazioni patrimoniali straordinarie	3	1	1	9
Svalutazioni e deprezzamenti	6	—	—	45
TOTALE DELLE USCITE	10.276	10.772	10.759	12.376
RISULTATO DI ESERCIZIO				
Disavanzo di esercizio	- 7.619	- 8.167	- 8.552	- 9.434
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO				
Disavanzo di esercizio	- 48.096	- 56.341	- 56.648	- 57.530

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 1993 si forniscono, per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative, le seguenti precisazioni.

Contributi a carico degli iscritti - Accertati in complessivi 1.801 miliardi, sono rappresentati, essenzialmente, (1.441 miliardi), dal gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 7 della legge n. 233/1990 che nel corso degli ultimi tre anni ha subito i seguenti aumenti:

— più 1 per cento, dal 1° aprile 1991, ai sensi del D.L. n. 151/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

— più 1 per cento, dal 1° luglio 1992, ai sensi del D.L. n. 333/1992 convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

— più 0,50 per cento, dal 1° giugno 1993, ai sensi del D.L. n. 155/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

A seguito di tali aumenti la predetta aliquota, a fine 1993, risulta pari al 14,50 per cento.

Il restante importo di 360 miliardi attiene:

— per 224 miliardi al contributo addizionale del 2 per cento dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 293/1990 per far fronte agli oneri derivanti dall'erogazione delle pensioni ai superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri deceduti anteriormente al 2 maggio 1969;

— per 110 miliardi al contributo dovuto ai sensi dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160 per il risanamento della Gestione, già soppresso dalla predetta legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ripristinato dall'art. 13, comma 2°, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a decorrere dal 1° gennaio 1991, con afflusso diretto alla Gestione;

— per 17 miliardi al contributo relativo all'indennità di maternità di cui alla legge n. 546/1987;

— per 9 miliardi ai contributi dovuti ai sensi della normativa ante legge n. 233/1990.

Il gettito contributivo nel suo complesso, analizzato nell'allegato n. 6, presenta un incremento rispetto all'esercizio precedente di 35 miliardi da attribuire, considerata la diminuzione del numero di iscritti passati da 951.827 a 893.185, in parte all'aumento del reddito medio convenzionale giornaliero, fissato per l'anno 1993 in £ 66.095 (1992: 63.136), e in parte al predetto aumento di aliquota.

Quote di partecipazione degli iscritti - Tale posta, evidenziata nell'allegato n. 7, ammonta nel complesso a 459 miliardi e attiene:

— per 409 miliardi, ai valori di riscatto per il periodo 1957/1961;

— per 29 miliardi, ai valori di riscatto per il periodo del corso legale di laurea;

— per 20 miliardi, ai contributi per la prosecuzione volontaria;

— per 1 miliardo circa, ai proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.

Poste correttive e compensative di uscite - Ammontano, complessivamente, a 412 miliardi e riguardano, principalmente, i recuperi di prestazioni pensionistiche a carico di titolari di pensione già integrata al trattamento minimo beneficiari di nuovi trattamenti pensionistici, ovvero recuperi determinatisi a seguito di ricostituzioni per effetto della legge n. 638/1983.

Trasferimenti dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - Determinati in complessivi 217 miliardi, attengono:

— per 164 miliardi, alla copertura del minor gettito contributivo derivante dalle agevolazioni concesse per legge agli iscritti della categoria per le aziende agricole situate in comuni montani o nelle zone svantaggiate;

— per 53 miliardi alla eccedenza del contributo dello Stato per assegni familiari, che viene trasferita alla Gestione ai sensi dell'art. 28, 2° comma, della legge n. 88/1989.

Spese per prestazioni - Ammontano a 9.238 miliardi e si riferiscono per la quasi totalità a rate di pensioni il cui onere (9.205 miliardi), al netto della parte ritenuta non previdenziale, posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, dettagliata nell'allegato al bilancio n. 9, presenta un incremento di 1.712 miliardi rispetto all'anno precedente, da imputare, in parte al maggior numero di pensioni in pagamento (+ 43.968), in parte all'aumento degli importi medi annui delle pensioni e in parte, infine, al minor apporto dello Stato per la copertura degli oneri di natura non previdenziale, pari complessivamente a 861 miliardi, quale risultante, essenzialmente, di minori apporti per quota parte di mensilità di pensione erogata, ai sensi dell'art. 37, 3° comma, lett. c. della legge n. 88/1989 (- 1.000 miliardi) e di maggiori apporti per oneri ex art. 37, comma 6, della stessa legge (pensioni ante 1989).

Il predetto aumento risulta, peraltro, temperato dagli effetti derivanti dall'applicazione del D.L. n. 384/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha previsto, tra l'altro, come meglio indicato nell'apposita appendice normativa, il blocco delle pensioni di anzianità fino al 31 dicembre 1993 e il ridimensionamento della perequazione automatica fissata in più 1,8 per cento e più 1,7 per cento, a decorrere, rispettivamente, dal 1° giugno e 1° dicembre 1993.

L'onere complessivo, le detrazioni poste a carico della predetta Gestione assistenziale e l'onere che rimane alla Gestione risultano dettagliati, come accennato in precedenza, nell'allegato n. 9, ove figurano anche gli importi relativi alla prevenzione e cura dell'invalidità (3 miliardi) e all'indennità di maternità alle lavoratrici della categoria, dovute ai sensi della legge n. 546/1987 (29 miliardi). Le cui beneficiarie per l'anno 1993 assommano a 7.022 unità.

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, i dati relativi al numero degli iscritti e al numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.